

BANDO INVITALIA RIMBORSO SPESE DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Bassano del Grappa, 5 maggio 2020

Al fine di sostenere le spese per l'acquisto dei dispositivi di protezione e di altri strumenti di protezione individuale di cui tutte le imprese devono dotarsi a causa dell'emergenza COVID-19, per poter garantire la loro continuità operativa in sicurezza, l'art. 43 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) ha previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro da erogare alle imprese (l'assegnazione avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande).

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le **imprese** (quindi non i professionisti) con sede principale o secondaria in Italia con qualsiasi forma giuridica e indipendentemente dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (anche forfetari).

È necessario che le imprese alla data di presentazione della domanda siano costituite e considerate attive presso il Registro delle Imprese e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese devono essere sostenute **dal 17 marzo 2020**, sino alla data della prima delle tre fasi di cui si compone la procedura di presentazione della domanda, denominata "Fase 1 - Prenotazione del rimborso" che non può andare oltre il **18 maggio 2020**.

Le **spese ammissibili** previste sono:

- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- Dispositivi per protezione, quali tute e/o camici;
- Calzari e/o copricapi;
- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisetici.

La **spesa minima** per i dispositivi sopra elencati **non può essere inferiori a € 500,00**, deve essere comprovata da fattura e pagata con mezzi tracciabili con l'ausilio di conti correnti intestati all'impresa. Il rimborso delle spese non prevede né l'IVA e nemmeno altre imposte e tasse. Gli acconti non sono ammissibili se non insieme alla fattura di saldo che deve essere predisposta e pagata entro la data di presentazione della domanda di rimborso.

MISURA DEL RIMBORSO

Il rimborso, nei limiti delle risorse disponibili, copre il **100% delle spese ammissibili per un importo pari ad € 500,00 per addetto dell'impresa e fino ad un massimo di € 150.000,00**. L'impresa è dunque obbligata ad indicare specificatamente il numero degli "addetti" dell'impresa a cui sono destinati i dispositivi di protezione.

Per “addetti dell’impresa” devono intendersi tutti i soggetti che hanno un’occupazione di lavoro indipendente o dipendente presso l’impresa. Quindi in questo senso, tra gli addetti dell’impresa destinatari dei DPI possono annoverarsi anche il titolare dell’impresa individuale nonché i soci lavoratori dell’impresa collettiva.

CUMULABILITÀ CON IL CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO DPI

Nulla è specificato con riferimento alla cumulabilità di tale incentivo con quello previsto dall’art. 64 del medesimo decreto Cura Italia, che prevede per il periodo di imposta 2020 il riconoscimento ai soggetti esercenti attività di impresa e arte o professione di un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate e successivamente esteso dall’art. 30 del decreto liquidità (D.L. n. 23/2020) anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.

In base al dato letterale della norma originaria dell’art. 64 del decreto Cura Italia, richiamato dall’art. 30 del decreto di liquidità che si limita solamente ad un ampliamento oggettivo delle spese incentivabili, le spese per dispositivi di protezione personale che danno diritto al credito di imposta devono essere “sostenute”, ossia è necessario che a fronte della fattura di acquisto, l’impresa sia incisa dall’uscita finanziaria conseguente. Se così è, **l’acquisto dei DPI, la cui spesa viene rimborsata tramite la procedura di “Impresa Sicura” a valere sull’art. 64 del Cura Italia, non può usufruire del credito di imposta dal momento che la spesa non può più considerarsi sostenuta.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.